



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA

Reg. delibere n. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2013. CONFERMA.

L'anno **duemilatredici**, addì **diciotto** del mese di **aprile**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa	P	Fiorio Luca	P
Dalla Riva Sandra	P	Bello Edoardo	P
Nordera Alberto	P	Bacco Carlo	P
Giordani Vittorio	P		

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l'assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ALIQUOTE IMU 2013. CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“Nell’anno 2012, in seguito alla nuova normativa, è stata istituita l’IMU. Già nel 2012 è stato appurato che il mantenimento delle aliquote base dell’IMU non consentiva la copertura dei tagli ai trasferimenti assegnati a questo Comune. Infatti le manovre di quest’anno e quella del 15 ottobre 2012 relative alla stabilità dei conti pubblici, mettono a serio repentaglio la continuità dei servizi pubblici finora erogati dal Comune. Pertanto, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/ 2012 è stata aumentata di un punto l’IMU riferita alle seconde abitazioni passando dal 7.6 per mille all’8.6 per mille, rimanendo invariata ad aliquota base quella relativa alla prima abitazione del 4 per mille. Sappiamo che spesso gli immobili accatastati non corrispondono ai criteri urbanistici previsti dalla normativa sulle classi. Infatti gli immobili accatastati in classe A4 e A5, ossia quelli sprovvisti del bagno in casa, nel nostro comune sono rispettivamente 92 e 47. Tali abitazioni non pagano alcunché di IMU. Partirà a breve la verifica sulle abitazioni. Il gettito IMU incassato per l’anno 2012 è di €. 217.072,00. Per l’anno 2013, la legge di stabilità del 24.12.2012 n. 228 ha modificato alcune disposizioni in materia di IMU e, fra l’altro, del fondo di riequilibrio. In sintesi, l’IMU riferita agli immobili di categoria “D” compresi i rurali “D10” spettano esclusivamente allo Stato. Pertanto, dai conteggi effettuati dall’Ufficio Tributi, mantenendo l’aliquota IMU come l’anno scorso, il gettito è previsto in €. 201.250,00 quindi con una minore entrata di €. 15.867,00. Sempre con la legge di stabilità è stato soppresso il fondo di riequilibrio. E’ stato istituito il fondo di solidarietà comunale sulla base di parametri ancora da definire dallo Stato. Da sottolineare che l’IMU è ancora in fase sperimentale fino al 2015. Esiste troppa incertezza normativa, non siamo ad oggi a conoscenza di trasferimenti statali e l’obbligatorietà del patto dal 2013, impone una seria riflessione: mantenere sempre più sotto controllo tutte le spese in particolare quelle correnti. Per gli investimenti se non ci sono le risorse già disponibili nessuna opera può essere realizzata. Questa è la situazione. La proposta, pertanto, è quella di mantenere inalterata l’aliquota IMU anche per l’anno 2013.”

Interventi dei Consiglieri:

Il Consigliere Bello Edoardo: evidenzia quanto già segnalato l’anno scorso sull’approvazione delle aliquote Imu 2012. Ossia, sottolinea la necessità di aiutare i diversamente abili con l’aggiunta di €. 50,00 di detrazione sull’Imu. Per disabili intende quelli con la L. 104 che necessitano di assistenza continua.

Sindaco: Queste persone vengono già assistite anche da l sociale. Hanno già agevolazioni e si rischia di agevolare qualcuno che non ne ha bisogno.

Avv. Giordani: ricorda che l’imu è un imposta patrimoniale e non colpisce il reddito della persona, ma la rendita del fabbricato.

Dalla Riva Sandra: Queste persone vengono aidate dal Comune . Faremo comunque una verifica insieme alla minoranza al fine di accertare quanti disabili ci sono nel nostro Comune.

Sindaco: Concorda con tale iniziativa, al fine di esaminare i casi concreti.

Bello Edoardo: concorda con quanto esposto e di effettuare insieme tale verifica.

Esaurita la discussione;

Esaurita la discussione.

Preso atto che la nuova normativa di cui all'art. 1, c. 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013 – la quale stabilisce che *“al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:*

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto–legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi (... omissis ...).

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ... (omissis) ...

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto – legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto – legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto – legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2 ... omissis;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio”.

Preso atto e opportunamente valutato il contenuto della risoluzione ministeriale n. 5DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, resa nota ai comuni il 29 marzo 2013 tramite pubblicazione sul sito web del MEF, in cui è scritto che: *“... omissis ... l'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo*

catastale D, è, dunque quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento".

Specificato che per il corrente anno – a contrario di quanto accaduto nel 2012 – non sono state emanate le previsioni d'entrata da imposta municipale da iscriverne nel bilancio di previsione in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella già pubblicata nel sito web www.finanze.gov.it.

Ricordato che il comma 380 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, prevede altresì l'abolizione del Fondo di riequilibrio e la sua sostituzione con il Fondo di solidarietà, alimentato dal maggior gettito I.MU. di spettanza dei Comuni e che sarà ripartito tra i comuni stessi in modo da rendere "teoricamente" neutro l'impatto sul bilancio della modifica derivante dalla diversa ripartizione del finanziamento allo Stato tra il 2013 e il precedente anno;

Preso atto del riscritto comma 3 dell'art. 139 del D. Lgs. 267/00, per cui "*... omissis ... per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (30 settembre, n.d.r.);*

Acclarato che alla luce della norma succitata la deliberazione comunale I.MU. *de qua* ha *in re ipsa* un potenziale carattere provvisorio, atteso l'aggiornamento dei dati da compiersi entro il 30 settembre 2013;

Preso atto del contenuto dell'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011, comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 44/2012;

Preso atto del contenuto del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e in particolare dell'art. 10, c. 4;

Valutato che ai sensi dell'art. 42 D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 è competenza dei Consigli Comunali "*... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote*";

Considerato l'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: "*all'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale*", stabilendo quindi – *ex lege* – l'obbligatorietà dell'approvazione "delle aliquote e dell'imposta da parte dell'Organo Consiliare;

Valutato l'art. 7 "*Federalismo fiscale municipale*" del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che "*in attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1 a decorrere nell'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

- a) una imposta municipale propria;*
- b) una imposta municipale secondaria;*

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 "*Imposta municipale propria*" laddove è disciplinato detto tributo, formulandolo sui postulati dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011);

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 19 del 27.06.2012 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria nel territorio comunale di Cazzano di Tramigna, con l'approvazione dell'apposito regolamento municipale (fonte – atto di rango secondario);

Espresso che gli elementi fondanti l'I.MU., come prevista dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e dal Decreto Legge n. 201/2011 e quindi alle condizioni c.d. "di base", possono così riassumersi:

1. relativamente **all'abitazione principale**:

- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
- l'aliquota di base è al 4 per mille;
- la detrazione base è di € 200,00;
- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al massimo di € 400,00;

2. relativamente ai **fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3-bis**:

- aliquota al 2 per mille;

3. relativamente agli **altri fabbricati**:

- l'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

4. relativamente ai **terreni agricoli**:

- l'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

5. relativamente alle **aree edificabili**:

- il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Preso atto che era riservata fino a tutto il 2012, allo Stato **la metà** del gettito I.MU. a disciplina c.d. "di base", escludendo dal calcolo "l'abitazione principale" e gli "immobili rurali strumentali" il cui gettito va integralmente ai Comuni;

Preso atto che la normativa I.MU. (D.L. 201/2011) ha abrogato la facoltà precedentemente introdotta dall'art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all'abitazione principale – ergo di prevedere le condizioni favorevoli dell'abitazione principale, rispetto agli "altri fabbricati" – della dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall'I.C.I.;

Preso atto che ai fini I.MU. il potere generale conferito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Reso esplicito, quindi, che la matrice "ibrida" dell'I.M.U. (una parte introitata dal Comune e una parte introitata dall'Erario) pone stringenti limitazioni alla possibilità di estendere benefici in nome dell'autonomia tributaria municipale, pena l'espressione di potenziale vizio di legittimità e l'esistenza del fumus di "danno erariale" per mancato introito, quantomeno dell'importo che deve essere devoluto, dal contribuente, allo Stato;

Considerato che l'art. 7 D.Lgs. 504/92 prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nel Comune di Cazzano di Tramigna dal pagamento dell'I.M.U.;

Stimata dall'Ufficio la previsione di introito per il Comune di Cazzano di Tramigna a titolo di IMU 2012 in Euro 217.072,00 circa con l'aumento all'8,6xmille in parola, ciò resosi obbligatorio per far fronte ai nuovi "tagli" ai trasferimenti erariali, notevolmente aumentati rispetto all'anno 2011;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 Del 24.01.2012 ad oggetto: "designazione funzionario responsabile I.MU.P.";

Preso atto del contenuto dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, ossia che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto mantenere per l'anno 2013 le medesime aliquote già deliberate per l'anno 2012 e tenuto conto della nuova normativa sull'Imu viene previsto un gettito complessivo stimato in via prudenziale di €. 201.205,00.=

Richiamati gli artt. 53 e 97 della Costituzione della Repubblica;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2013;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 504/92;

- il Decreto Legislativo n. 446/97;
- il vigente Regolamento comunale I.C.I.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.6.2008, n. 112, e in particolare l'art. 77 bis, comma 30;
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- la Circolare di prot. n. 5343/2012/DF del 6 aprile 2012;
- la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012;
- il D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27.09.2012 ad oggetto: "designazione del responsabile della posizione organizzativa – area tributi – quale funzionario responsabile dei tributi con decorrenza 01.10.2012";
- il vigente Regolamento Comunale I.MU.;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di Stabilità 2013 e in particolare l'art. 1, c. 380, lett. h);
- la risoluzione ministeriale n. 5DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2013, resa nota ai comuni il 29 marzo 2013 tramite pubblicazione sul sito web del MEF;
- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e in particolare dell'art. 10, c. 4.

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7 ; contrari -- , astenuti --; espressi dai n. 7 Consiglieri votanti;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di stabilire** confermando come per l'anno 2012 , l'imposta municipale propria per l'anno 2013, nella seguente misura:

1.1 aliquota del **4 per mille** per i fabbricati costituenti abitazione principale ai fini I.MU.P.;

1.2 relativamente all'abitazione principale:

- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di una unità per ciascuna delle suddette categorie.
- la detrazione base è di € 200,00.
- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al massimo di € 400,00.

2. relativamente ai **fabbricati rurali strumentali** ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3–bis:

2.1 aliquota **al 2 per mille**.

3. relativamente agli **altri fabbricati**:

3.1 l'aliquota **dell'8,6 per mille**.

4. relativamente ai **terreni agricoli**:

4.1 l'aliquota **dell'8,6 per mille**.

5. relativamente alle **aree edificabili**:

5.1 il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. 504/92 i **terreni agricoli siti** nel Comune di Cazzano di Tramigna sono esenti dal pagamento dell'I.M.U.;

7. **di stimare** la previsione di introito per il Comune di Cazzano di Tramigna a titolo di IMU 2013 in Euro 201.205,00 alla luce della nuova normativa che riserva allo Stato l'introito di tutti i fabbricati di categoria D, ad aliquote standard;

8. **di precisare** fin d'ora che l'introito previsto risulta minore dell'importo del 2012 e sommato ai tagli dei trasferimenti statali, non consentirà la probabile copertura delle spese per il mantenimento dei pubblici servizi inerenti il Comune di Cazzano di Tramigna e che, conseguentemente, il bilancio di previsione 2013 sarà oggetto di opportuna verifica entro il mese di settembre, come per legge, con riferimento alle "spese correnti";

9. **di indicare** che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio finanziario 2013 sarà introitato al cap. 22 int. 1010107 "Imposta municipale unica I.M.U." del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013.

10. **di disporre** l'invio telematico ai sensi e per gli effetti del art. 13 comma 15 del D.L 201/2011 a cura del funzionario responsabile I.M.U.P. del presente atto al ministero dell'economia e delle finanze - portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli 7 ; contrari -- , astenuti --; espressi dai n. 7 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2013. CONFERMA.

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 191

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all'albo online il 22-04-2013 e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, li 22-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _____.

Cazzano di Tramigna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini